

- 2) Se, in considerazione del principio di proporzionalità, secondo l'interpretazione in combinato disposto e teleologica dei punti 7, 8, 14 e 45 della decisione della Commissione, essi vadano interpretati nel senso che il legittimo percepimento/la legittima fruizione dell'aiuto dipendono soltanto dall'osservanza delle disposizioni nazionali espressamente citate in tale decisione, mediante le quali trova applicazione l'aiuto di Stato, oppure se sia consentito pretendere l'osservanza di ulteriori condizioni previste nel diritto nazionale, con le quali non vengono perseguite le finalità cui è destinata la concessione dell'aiuto di Stato.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 14 agosto 2017 —  
Cartrans Spedition Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația  
Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București —  
Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii**

**(Causa C-495/17)**

(2017/C 369/07)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Prahova

**Parti**

*Ricorrente:* Cartrans Spedition Srl

*Convenute:* Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai fini dell'esenzione dall'IVA per le operazioni e le prestazioni di trasporto afferenti all'esportazione di beni, conformemente alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, il carnet TIR vidimato dall'ufficio doganale del paese di destinazione costituisca documento giustificativo dell'esportazione dei beni trasportati, tenendo conto del regime di tale documento di transito doganale stabilito mediante il Manuale sul transito per il regime TIR n. TAXUD/1873/2007 dal Comitato del codice doganale — sezione Transito nell'ambito della Direzione generale fiscalità e unione doganale della Commissione europea.
- 2) Se l'articolo 153 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto osti a una prassi fiscale che impone al contribuente di dimostrare l'esportazione delle merci trasportate unicamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione, negando la concessione del diritto a detrarre l'IVA per le prestazioni di trasporto delle merci esportate in assenza di tale dichiarazione, sebbene esista un carnet TIR vidimato dalla dogana del paese di destinazione.

---

<sup>(1)</sup> GU 2006 L 347, pag. 1.